

FAQ relative al BONUS PER I GENITORI SEPARATI

1. Mi è giunta da INPS la comunicazione di inammissibilità della domanda. Cosa vuol dire?

A norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 23.8.2022, relativo ai “*criteri e alle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento*”, è previsto che alla domanda debba essere allegata, **a pena di inammissibilità**: a) copia del documento di identità del richiedente; b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento”.

Poiché il titolo richiamato alla lettera b) è la sentenza di separazione del Tribunale o il decreto di omologazione nella sua **completezza**, la **mancata** o **la parziale** allegazione del titolo costituisce causa di inammissibilità.

2. Com'è stato stabilito l'importo spettante? Riceverò ulteriori somme?

Il calcolo dell'importo dovuto è stato eseguito sulla base alla documentazione inviata e autodichiarata dal richiedente, che include la dichiarazione del mancato ricevimento dell'assegno di mantenimento in un periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022. Quanto dichiarato è stato, poi, controllato sulla base del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, sulla base della maggiore età dei figli e sulla base dell'effettiva convivenza degli stessi con il richiedente. Inoltre, l'importo dovuto è stato ricalcolato affinché non eccedesse gli 800 euro mensili per un massimo di 12 mensilità. Infine, esso è stato ricalcolato proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto sulla base della capienza del fondo (art. 3 del DPCM 23 agosto 2022).

Il fondo attualmente erogato corrisponde a circa 8 milioni e mezzo, in quanto permangono diverse istruttorie da concludere. All'esito di tutte le istruttorie e delle relative liquidazioni, l'eventuale somma non erogata verrà distribuita proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.